



**Gruppo
Ufficiali
Esecutivi**

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

REGOLAMENTO

GRUPPO UFFICIALI ESECUTIVI

Approvato dal Consiglio Federale n. 13/2011 nella riunione del 17 Giugno 2011 , con deliberazione n. 367 e successivamente modificato a seguito dei seguenti provvedimenti:

- *Deliberazione n. 48 assunta dal Consiglio Federale n. 1 del 8 febbraio 2013*
- *Deliberazione n. 333 assunta dal Consiglio Federale n. 12 del 5/6 dicembre 2014*
- *Deliberazione n. 481 assunta dal Consiglio Federale n. 16 del 16 ottobre 2015*

Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito www.federmoto.it in data 22/10/2015.

La validità del presente Regolamento è subordinata all'approvazione dello stesso da parte della Giunta Nazionale del CONI.



**Gruppo
Ufficiali
Esecutivi**

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

INDICE

Art. 1 - GLI UFFICIALI ESECUTIVI: COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 2 - GLI ORGANI DEL GUE

Art. 3 - IL COORDINATORE DEL GUE

Art. 4 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GUE

Art. 5 - ALBO DEL GUE

Art. 6 – DIRETTORI DI GARA

Art. 7 – UFFICIALI DI ZONA TRIAL

Art. 8 – UFFICIALI DI PERCORSO

Art. 9 – ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

Art. 10 - RUOLI ED INCARICHI DEI DIRETTORI DI GARA ISCRITTI ALL'ALBO

Art. 11 – CANCELLAZIONE DALL'ALBO DEGLI UFFICIALI ESECUTIVI

Art. 12 – REVOCA QUALIFICA PER GLI UFFICIALI DI ZONA TRIAL E GLI UFFICIALI DI PERCORSO

Art. 13 – DIRITTI e DOVERI DEGLI UFFICIALI ESECUTIVI

Art. 14 – DESIGNAZIONE DEGLI UFFICIALI ESECUTIVI

Art. 15 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 16 - VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 17 - NORME DI RINVIO



**Gruppo
Ufficiali
Esecutivi**

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

SIGLE ED ABBREVIAZIONI

C.O.N.I.	= Comitato Olimpico Nazionale Italiano
F.I.M.	= Federazione Internazionale Motociclistica
F.M.I.	= Federazione Motociclistica Italiana
C.F.	= Consiglio Federale
S.T.	= Settore Tecnico
C.A.F.	= Commissione Appello Federale
C.S.N.	= Commissione Sportiva Nazionale
C.T.	= Commissione Turistica
C.M.E.	= Commissione Moto d'Epoca
C.S.A.S.	= Commissione Sviluppo Attività Sportive
G.U.E.	= Gruppo Ufficiali Esecutivi
C.D.	= Consiglio Direttivo del G.U.E.
G.C.G.	= Gruppo Commissari di Gara
U.E.	= Ufficiali Esecutivi
FIM Europe	= Federazione Internazionale Motociclistica Europea
D.d.G.	= Direttore di Gara
C.d.G.	= Commissario di Gara
S.d.G.	= Segretario di Gara
U.z.T.	= Ufficiali di zona Trial
U.p.	= Ufficiale di percorso
CO.RE.	= Comitato Regionale
D.P.	= Delegato Provinciale
R.M.M.	= Regolamento Manifestazioni Motociclistiche
N.S.	= Norme sportive
M.C.	= Moto Club
R.P.	= Regolamento Particolare
O.P.	= Operazioni Preliminari
C.P.V.	= Commissione Provinciale di Vigilanza

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Art. 1 - GLI UFFICIALI ESECUTIVI: COSTITUZIONE E SCOPI

1. Gli Ufficiali Esecutivi, organizzati nel Gruppo Ufficiali Esecutivi (di seguito denominato GUE), fanno parte degli Ufficiali di Gara della Federazione Motociclistica Italiana.
2. Il Gruppo Ufficiali Esecutivi è un organismo tecnico che, su delega del Consiglio Federale della FMI, cura il reclutamento, la formazione e l'inquadramento degli Ufficiali Esecutivi, secondo le norme stabilite dal presente Regolamento, deliberato dal Consiglio Federale e sottoposto all'approvazione del CONI.
3. Gli Ufficiali Esecutivi si differenziano sulla base delle seguenti qualifiche:
 - a) Direttori di Gara, suddivisi per macro-discipline ed obbligatoriamente iscritti all' Albo dei Direttori di Gara.
 - b) Ufficiali di Zona Trial, obbligatoriamente tesserati con un Moto Club affiliato alla FMI.
 - c) Ufficiali di Percorso, obbligatoriamente tesserati con un Moto Club affiliato alla FMI.
4. Gli Ufficiali Esecutivi partecipano alle manifestazioni motociclistiche sportive curandone l'organizzazione e la conduzione ed esercitano le loro funzioni e poteri senza vincolo di subordinazione, secondo quanto loro attribuito dai Regolamenti federali ed in base ai principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 33 dello Statuto del CONI e dall'art. 9 dello Statuto della FMI.
5. L'accesso al GUE avviene:
 - per i Direttori di Gara - attraverso l'iscrizione all'Albo e secondo quanto successivamente stabilito dal presente Regolamento;
 - per gli Ufficiali di Zona Trial e per gli Ufficiali di Percorso - attraverso il Moto Club di appartenenza e secondo quanto successivamente stabilito dal presente Regolamento.

Art. 2 - GLI ORGANI DEL GUE

1. Gli Ufficiali Esecutivi sono sottoposti alla disciplina ed al controllo del Consiglio Federale della Federazione Motociclistica Italiana.
2. Gli Organi del GUE, nominati dal Consiglio Federale della FMI sono:
 - Il Coordinatore
 - Il Consiglio Direttivo, composto da 4 membri, oltre il Coordinatore.

Art. 3 - IL COORDINATORE DEL GUE



FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

1. Il Gruppo Ufficiali Esecutivi è rappresentato e diretto da un Coordinatore, nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente del Settore Tecnico scelto tra i Direttori di Gara nazionali in attività, che resta in carica per il quadriennio olimpico. Il Consiglio Federale ha la facoltà di revocare l'incarico per mancato funzionamento dell'Organo e/o gravi disfunzioni o irregolarità.
2. Il Coordinatore, esercitando le funzioni conferitegli dal Consiglio Federale:
 - dirige l'attività del GUE
 - ha la rappresentanza del GUE ed è responsabile del suo funzionamento
 - convoca e presiede il Consiglio Direttivo
 - dà puntuale attuazione a tutte le norme e regolamenti federali.
4. La funzione di Coordinatore, nel caso di impedimento temporaneo, verrà gestita *ad interim* da parte del Presidente del Settore Tecnico della FMI.
5. La funzione di Coordinatore, nel caso di dimissioni, di impedimento definitivo, o nel caso di revoca dell'incarico da parte del Consiglio Federale, verrà gestita *ad interim* da parte del Presidente del Settore Tecnico della FMI, sino alla nomina del nuovo Coordinatore da parte del Consiglio Federale, da effettuarsi entro tre mesi dalla data dell'evento che ha dato luogo *all'interim*.
6. Il Coordinatore del GUE, durante il periodo in cui risulta in carica, non può esercitare il ruolo di Direttore di Gara. Si applica in tal caso quanto previsto dall'art. 10 comma 1 lettera c) del presente Regolamento.

Art. 4 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GUE

1. Il Consiglio Direttivo del GUE, costituito dal Coordinatore e da 4 membri, dura in carica un quadriennio in corrispondenza del ciclo olimpico. I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Coordinatore e sentito il parere del Presidente del Settore Tecnico della FMI. Qualsiasi modifica interessi la composizione del Consiglio Direttivo è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio Federale stesso. Il Consiglio Federale ha la facoltà di revocare l'incarico a ciascun membro per gravi disfunzioni o irregolarità.
2. I membri del Consiglio Direttivo del GUE sono nominati tra i Direttori di Gara nazionali ed in attività e durante il periodo in cui risultano in carica, possono continuare a svolgere le rispettive funzioni di Direttori di Gara.
3. Il Consiglio Direttivo su convocazione del Coordinatore del GUE, anche d'urgenza, effettuata con qualsiasi strumento di comunicazione, anche per via telematica, si riunisce, anche in teleconferenza, almeno due volte l'anno salvo che non sia necessario da parte del Coordinatore del GUE procedere ad un maggior numero di riunioni.



FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza del Coordinatore e di almeno la metà dei membri.
5. Decadono dalla carica di membro del Consiglio Direttivo i componenti che non partecipino a tre riunioni consecutive, salvo si tratti di assenza dipendente da giusta causa.
6. Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza dei voti. In caso di parità risulta determinante il voto del Coordinatore.
7. Il Consiglio Direttivo esercita le funzioni attribuitegli secondo quanto indicato all'art. 1 comma 2 del presente Regolamento ed inoltre ha il compito di realizzare il programma di attività approvato annualmente dal Consiglio Federale. Ad esso compete:
 - a) preparare ed aggiornare i manuali operativi in sinergia con la Commissione Sportiva Nazionale ed i Comitati di specialità;
 - b) organizzare i corsi per gli Ufficiali Esecutivi;
 - c) formulare l'elenco degli Ufficiali Esecutivi tesserati ed iscritti all'Albo del GUE, come prescritto al successivo articolo 5 del presente Regolamento;
 - d) selezionare i docenti per i corsi di formazione;
 - e) proporre al Consiglio Federale eventuali modifiche al presente Regolamento;
 - f) sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale la circolare annuale attuativa del presente Regolamento;
 - g) predisporre la modulistica necessaria;
 - h) assumere i provvedimenti di cui all'art. 15 del presente Regolamento.
8. Nel caso di impedimento temporaneo di un componente del Consiglio Direttivo, le rispettive funzioni saranno affidate *ad interim* ad altro membro o assunte *ad interim* dal Coordinatore stesso.
9. Nel caso di dimissioni, di impedimento definitivo, o nel caso di revoca dell'incarico da parte del Consiglio Federale nei confronti di uno o più membri del Consiglio Direttivo, le rispettive funzioni saranno integrate procedendo a nuove nomine, secondo quanto prescritto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 5 - ALBO DEI DIRETTORI DI GARA

1. E' istituito presso la FMI l'Albo dei Direttori di Gara.
2. A tale Albo possono avere accesso esclusivamente i soggetti inquadrati tra gli Ufficiali Esecutivi nella qualifica di Direttori di Gara, suddivisi per macro-discipline. Gli Ufficiali di Zona Trial e gli Ufficiali di Percorso non sono inquadrati nell'Albo, ma devono essere necessariamente tesserati con un Moto Club affiliato alla FMI.



FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

3. Ogni anno, entro il 28 febbraio, il Coordinatore del GUE pubblicherà sul sito federale l' Albo dei Direttori di Gara, valido per l'anno in corso, suddividendo i Direttori di Gara a seconda del ruolo e della macrodisciplina.
4. La registrazione all'Albo da parte dei Direttori di Gara avviene previo iscrizione all'Albo e previo pagamento della quota stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo del GUE.
5. Le procedure di iscrizione e di rinnovo all'Albo per i Direttori di Gara sono stabilite con circolare annuale deliberata dal Consiglio Federale.
6. Il mancato rinnovo dell'iscrizione entro il termine previsto dal comma 3 del presente articolo comporta l'esclusione definitiva dall'Albo.
7. Per coloro che versino in situazioni di incompatibilità, secondo quanto prescritto dall'art. 40 comma 7 dallo Statuto della FMI, si applicherà quanto disposto al successivo art. 10 comma 1 lettera c).

Art. 6 – DIRETTORI DI GARA

1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo con la qualifica di Direttore di Gara, è necessario:
 - essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.12.2 dello Statuto Federale
 - aver superato lo specifico corso per Direttori di Gara
2. Il Direttore di Gara è il diretto responsabile della organizzazione e della conduzione di una manifestazione motociclistica, in modo particolare deve :
 - sottoscrivere per accettazione il Regolamento Particolare di gara della manifestazione che si appresta a dirigere, assumendo, pertanto, la responsabilità del servizio.
 - verificare che siano state rilasciate da parte delle autorità locali e della FMI tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle manifestazioni, dovendosi attenere scrupolosamente ad esse.
 - assicurarsi, ove espressamente previsto dagli Annessi di Specialità del RMM, che l'impianto sia omologato da parte della FMI e che siano state attuate tutte le eventuali prescrizioni di sicurezza, verificando, in particolare, la presenza di personale qualificato e dei mezzi di assistenza medico-sanitaria.
 - predisporre i vari servizi ed attrezzature necessarie, in relazione al tipo di manifestazione che si appresta a condurre.
 - essere presente al momento in cui hanno inizio le Operazioni Preliminari e per tutta la durata della manifestazione.
 - ordinare la sospensione della manifestazione, qualora intervengano gravi e giustificati motivi.

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

- redigere, a chiusura della manifestazione, il "Rapporto" da inviare, nel termine previsto dal Consiglio Direttivo e disciplinato dalla circolare annuale del GUE, all'Organo Federale che ha approvato la manifestazione ed alla Segreteria del GUE, unitamente agli altri documenti di gara.

3. I compiti, il ruolo e le funzioni del Direttore di Gara sono disciplinati da specifici articoli del RMM e dai relativi annessi.

4. I Direttori di Gara sono distinti sulla base delle seguenti macro-discipline:

- a) Velocità
- b) Motocross
- c) Regolarità

I livelli dei Direttori di Gara sono due: nazionale e territoriale per ogni macro-disciplina.

Il Consiglio Direttivo del GUE stabilirà annualmente, attraverso apposita circolare, l'abilitazione alla conduzione anche di più specialità.

5. Il livello di Direttore di gara nazionale si può acquisire dopo aver esercitato per almeno due anni il ruolo di Direttore di Gara a livello territoriale e dopo aver superato il previsto esame.

6. Il Direttore di Gara, per conservare il diritto di iscrizione all'Albo nella qualifica acquisita dovrà, con cadenza biennale, accumulare un determinato numero di punti di credito per ogni specialità, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo del GUE all'inizio di ogni biennio.

Ogni Direttore di Gara per rimanere iscritto all'Albo dovrà, al termine di ogni biennio, aver accumulato almeno 18 punti di Credito Formativo.

Per accumulare il punteggio è necessario tener conto della seguente tabella:

- 6 punti per ogni direzione gara effettuata nell'ambito della propria macro disciplina;
- 4 punti per ogni affiancamento effettuato nell'ambito della propria macro disciplina;
- 4 punti per ogni corso di aggiornamento cui si partecipa.

Al termine di ogni biennio il credito si considererà azzerato.

7. I Direttori di Gara iscritti all'Albo non possono tesserarsi con Moto Club affiliati alla FMI. I Direttori di Gara possono richiedere al Consiglio Direttivo del GUE l'emissione della Tessera FMI Sport e della Licenza Fuoristrada Amatoriale.

Art. 7 – UFFICIALI DI ZONA TRIAL

1. Gli Ufficiali di Zona Trial devono essere obbligatoriamente tesserati con un Moto Club regolarmente affiliato alla FMI.

2. Per ottenere la qualifica di Ufficiali di Zona Trial, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:



FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

- essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.12.2 dello Statuto Federale
 - aver frequentato lo specifico corso per Ufficiali di Zona Trial
3. Gli Ufficiali di Zona Trial risultano alle dirette dipendenze organizzative del Direttore di Gara.
4. Gli Ufficiali di Zona Trial, individuati e disposti lungo il percorso di una manifestazione sportiva della specialità del Trial da parte del Direttore di Gara, propongono allo stesso l'attribuzione delle penalità nella zona non-stop assegnata.
5. È previsto, periodicamente, con cadenza definita dal Consiglio Direttivo del GUE, una sessione di aggiornamento obbligatorio per il rinnovo della qualifica di Ufficiali di Zona Trial.

Art. 8 – UFFICIALI DI PERCORSO

1. Gli Ufficiali di Percorso devono essere obbligatoriamente tesserati con un Moto Club regolarmente affiliato alla FMI.
2. Per ottenere la qualifica di Ufficiale di Percorso, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.12.2 dello Statuto Federale
 - aver frequentato lo specifico corso organizzato per gli Ufficiali di Percorso
3. Gli Ufficiali di Percorso sono alle dirette dipendenze organizzative del Direttore di Gara, dal quale ricevono tutte le disposizioni in merito alla gestione dei compiti di qualsiasi tipo di manifestazione. Vengono disposti lungo il percorso di una manifestazione sportiva e sono responsabili della gestione della zona di percorso loro assegnata dal Direttore di Gara.
4. È previsto, periodicamente, con cadenza definita dal Consiglio Direttivo del GUE, una sessione di aggiornamento obbligatorio per il rinnovo della qualifica di Ufficiale di Percorso.

Art. 9 – ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

1. Rientra tra i compiti attribuiti al Consiglio Direttivo del GUE, secondo quanto prescritto dall' art. 4 comma 7 lettera b) del presente Regolamento l'organizzazione dei corsi per la formazione e l'individuazione degli Ufficiali Esecutivi.
2. I corsi atti a sostenere la formazione per accedere all'ammissione alle specifiche qualifiche degli Ufficiali Esecutivi, nonché le sessioni di aggiornamento periodico, necessari a mantenere le qualifiche attribuite, vengono indetti con apposita circolare del Consiglio Direttivo del GUE.
3. Il Consiglio Direttivo del GUE organizza per i Direttori di Gara:
- corsi per l'attribuzione del livello territoriale;
 - corsi per l'attribuzione del livello nazionale;



**Gruppo
Ufficiali
Esecutivi**

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

- corsi di aggiornamento;

I requisiti necessari per iscriversi ai corsi per Direttori di Gara risultano essere:

-età minima: **almeno 18 anni, compiuti antecedentemente all'inizio del corso, salvo maggiori restrizioni previste dai bandi in ragione del livello di esperienza richiesto.**

- età massima di 60 anni

- tesseramento alla FMI valido per l'anno in corso

- titolo di studio: licenza di scuola media superiore

4. Il Consiglio Direttivo del GUE organizza per gli Ufficiali di Zona Trial appositi corsi su richiesta dei Moto Club e delle società organizzatrici di manifestazioni che si svolgano sotto l'egida della FMI. Può fare domanda di iscrizione ai corsi per la formazione di Ufficiali di Zona Trial chiunque si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia tesserato alla FMI
- b) abbia un' età minima di 18 anni
- c) abbia un' età massima di 65 anni

5. Il Consiglio Direttivo del GUE organizza per gli Ufficiali di Percorso appositi corsi a seguito di richiesta avanzata da parte di Moto Club titolari e gestori di impianti che organizzano manifestazioni sotto l'egida della FMI. Può fare domanda di iscrizione ai corsi per la formazione di Ufficiali di Percorso chiunque si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia tesserato alla FMI
- b) abbia un' età minima di 18 anni
- c) abbia un' età massima di 65 anni

Art. 10 - RUOLI ED INCARICHI DEI DIRETTORI DI GARA ISCRITTI ALL'ALBO

1. L' Albo dei Direttori di Gara è costituito da:

a) Direttori di Gara in servizio

Si tratta di Direttori di Gara regolarmente abilitati a prestare i loro servizi nelle manifestazioni sportive territoriali, nazionali o internazionali non titolate che si svolgono in Italia.

b) Direttori di Gara in condizione di indisponibilità temporanea.

Si tratta di Direttori di Gara che avendone necessità presentano apposita richiesta di congedo e/o esonero per un periodo comunque non superiore ad un biennio.

Il Consiglio Direttivo del G.U.E. ha facoltà insindacabile di decidere nel merito di tali situazioni.

c) Direttori di Gara in aspettativa

Si tratta di Direttori di Gara che versino nei casi di incompatibilità previsti dallo Statuto FMI.

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

2. Il Consiglio Direttivo del GUE può nominare con il ruolo di ISTRUTTORI i Direttori di Gara iscritti all'Albo e che vengono ritenuti idonei per la formazione e la docenza dei corsi. Fanno parte di diritto di tale categoria di ISTRUTTORI il Coordinatore ed i Membri del Consiglio Direttivo del GUE, i responsabili dei Comitati nazionali di specialità ed i membri dei Comitati stessi.

3. Il Consiglio Direttivo del GUE può nominare con il ruolo di ISPETTORI i Direttori di Gara iscritti all'Albo e ritenuti idonei ad essere inviati nelle manifestazioni sportive con il compito di relazionare in merito all'operato degli Ufficiali Esecutivi in servizio. Durante lo svolgimento di tale incarico non dovranno in alcun modo sovrapporsi alle decisioni operate dagli Ufficiali Esecutivi in servizio.

Art. 11 – CANCELLAZIONE DALL'ALBO DEI DIRETTORI DI GARA

1. La cancellazione di un Direttore di Gara dall'Albo avviene:

- a) per dimissioni da parte dell'interessato
- b) per mancato rinnovo dell'iscrizione all'Albo, entro i termini indicati dall'art. 5 comma 3 del presente Regolamento
- c) per la perdita dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione.
- d) per aver subito provvedimenti disciplinari superiori ad un anno
- e) per il compimento del 70° anno di età fino al 31 dicembre dell'anno di compimento
- f) per non avere raggiunto il punteggio di credito formativo minimo previsto nel biennio di riferimento.

2. La cancellazione dall'Albo dei Direttori di Gara è definitiva nei casi prescritti ai punti c), d) ed e) del precedente comma. In tutti gli altri casi l'interessato potrà procedere ad una nuova iscrizione all'Albo, previa partecipazione e superamento dei relativi corsi di formazione.

Art. 12 – REVOCA QUALIFICA PER GLI UFFICIALI DI ZONA TRIAL E GLI UFFICIALI DI PERCORSO

1. La revoca della qualifica di Ufficiale Esecutivo sia per gli Ufficiali di Zona Trial che per gli Ufficiali di Percorso avviene:

- a) per dimissioni da parte dell'interessato
- b) per la perdita dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione
- c) per aver subito provvedimenti disciplinari superiori ad un anno
- d) per il superamento del 70° anno di età fino al 31 dicembre dell'anno di compimento

Art. 13 – DIRITTI e DOVERI DEGLI UFFICIALI ESECUTIVI

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

1. Gli Ufficiali Esecutivi devono svolgere le rispettive funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità, ed indipendenza di giudizio, secondo quanto prescritto dallo Statuto del CONI e dallo Statuto della FMI.
2. Gli Ufficiali Esecutivi hanno l'obbligo di osservare e tenersi aggiornati sullo Statuto e i Regolamenti della FMI ed ogni altra norma o disposizione emanata dagli Organi Federali e sono chiamati ad espletare con scrupolosa osservanza tutte le norme tecniche e disciplinari proprie del ruolo rivestito.
3. Gli Ufficiali Esecutivi devono dimostrare in ogni luogo e circostanza esemplare rettitudine e moralità, instaurando con i colleghi un rapporto di leale e schietta collaborazione, astenendosi dall'esprimere pubblicamente giudizi sul loro operato.
4. Gli Ufficiali Esecutivi, in relazione al loro ruolo fiduciario, non possono fare in pubblico o alla stampa dichiarazioni, che attengano le gare dirette e gli incarichi espletati e che comportino riferimenti in merito alla valutazione del comportamento tecnico e disciplinare dei singoli tesserati, in qualsiasi forma proposta, in ordine alle manifestazioni nelle quali abbiano o meno prestato il loro servizio, né tanto meno in relazione all'attività del Gruppo Ufficiali di Gara e della FMI, nel rispetto dei ruoli istituzionalmente ricoperti.
Gli Ufficiali Esecutivi devono improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento della attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, al rispetto dei principi di lealtà, trasparenza, rettitudine, della comune morale a difesa della credibilità ed immagine del Gruppo Ufficiali Esecutivi e del loro ruolo.
5. Gli Ufficiali Esecutivi non possono prestare servizio in gare non approvate o non autorizzate dalla FMI.
6. I Direttori di Gara e gli Ufficiali di Zona Trial non possono svolgere le proprie funzioni quando nella manifestazione risultino iscritti conduttori loro congiunti diretti di primo grado.
7. Gli Ufficiali Esecutivi devono versare la quota per il tesseramento valida per l'anno in corso.
8. Gli Ufficiali Esecutivi devono tempestivamente informare la Segreteria del GUE di eventuali variazioni di residenza o di indirizzo, anche temporanee.
9. Gli Ufficiali Esecutivi che assistono quali spettatori alle varie manifestazioni non devono assolutamente intromettersi nell'operato dei colleghi in servizio.
10. Gli Ufficiali Esecutivi possono indossare la divisa federale ed il tesserino identificativo solo in servizio, secondo le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo del GUE.
11. La mancata osservanza dei doveri indicati dal presente Regolamento da parte degli Ufficiali comporta il deferimento ai competenti organi di giustizia.

Art. 14 – DESIGNAZIONE DEGLI UFFICIALI ESECUTIVI

1. I Direttori di Gara vengono designati dall'Organizzatore della manifestazione, mentre gli Ufficiali di Zona Trial e gli Ufficiali di Percorso devono essere designati direttamente dal Direttore di Gara.

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

2. Gli Ufficiali Esecutivi devono svolgere i servizi per i quali vengono designati, salvo i casi di giustificato impedimento o di forza maggiore.
3. Gli Ufficiali Esecutivi in servizio devono assumere tutte le funzioni esecutive inerenti la manifestazione, attenendosi in modo scrupoloso alla applicazione dei Regolamenti.
4. L'impossibilità a svolgere un servizio, a seguito di accettazione dello stesso, deve essere motivata da un grave impedimento e segnalata all' Organizzatore della manifestazione con la massima tempestività e comunque prima che la manifestazione abbia inizio.
5. Per quanto concerne la sostituzione di un Direttore di Gara si rimanda a quanto previsto in merito dalle norme contenute nel RMM, come da approvazione annuale da parte del Consiglio Federale.

Art. 15 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Fatte salve le competenze degli Organi di Giustizia Federale è demandato alla competenza del Consiglio Direttivo del GUE ogni decisione relativa esclusivamente ad errori tecnici commessi in servizio dagli Ufficiali Esecutivi oppure a violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento.
2. Il Consiglio Direttivo può adottare i seguenti provvedimenti, secondo la gravità degli errori e delle violazioni:
 - a) richiamo scritto
Il richiamo scritto consiste nell'esposizione della violazione commessa con l'invito ad una più rigorosa osservanza delle disposizioni violate.
 - b) censura
La censura consiste in una formale nota di biasimo, resa di pubblico dominio, che viene inflitta, nei casi in cui, tenendo conto dei fatti e delle circostanze, non si ritenga di infliggere provvedimenti più gravi.
 - c) sospensione a termine dai servizi.
La sospensione a termine dai servizi comporta l'interdizione temporanea a svolgere il ruolo di Ufficiale Esecutivo e viene inflitta per fatti ritenuti gravi o lesioni o in caso di reiterata recidiva, per un minimo di 30 giorni ed un massimo di un anno.
Gli addebiti relativi devono essere obbligatoriamente notificati riservatamente agli interessati, che hanno la facoltà di far pervenire, nel termine di 10 giorni dalla data di notifica, le controdeduzioni scritte.
3. Il richiamo scritto e la censura possono essere inflitti per una sola volta in un anno ed il provvedimento deve essere comunicato per iscritto all'interessato. Dopo tali comunicazioni verrà obbligatoriamente inflitta la sospensione a termine fino ad un massimo di sei mesi.
4. Nei casi di violazione delle norme contenute nel Regolamento di Giustizia Federale dovrà essere inoltrata denuncia alla Procura Federale.



**Gruppo
Ufficiali
Esecutivi**

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Art. 16 - VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO

1. La validità del presente Regolamento è subordinata all'approvazione dello stesso da parte del Consiglio Federale della FMI e della Giunta Nazionale del CONI.

Art. 17 - NORME DI RINVIO

1 – Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto della FMI; dalle carte federali e dalle specifiche procedure, attuative del presente Regolamento, emanate annualmente dal Gruppo Ufficiali Esecutive ed approvate dal Consiglio Federale FMI.